Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Modifica della legge sui cartelli (riforma delle autorità in materia di concorrenza)

Sinossi delle modifiche rispetto alla normativa vigente

Legge sui cartelli

	LCart	AP-LCart
Art. 18 cpv. 2	La Commissione è composta di 11 a 15 membri. La maggioranza dei membri devono essere esperti indipendenti.	La Commissione della concorrenza è composta da cinque a sette membri e dai membri della Camera preposta agli aiuti di Stato di cui all'articolo 3 capoverso 1 della legge del … sugli aiuti di Stato che non fanno parte della presidenza. I membri devono essere esperti indipendenti.
Art. 23 cpv. 1 primo periodo	La segreteria prepara gli affari della Commissione, esegue le inchieste e emana unitamente a un membro della presidenza le necessarie decisioni di procedura. …	La segreteria prepara gli affari della Commissione, esegue le inchieste e emana le necessarie decisioni di procedura. …
Art. 23 cpv. 1bis		Con il consenso della Commissione della concorrenza, la segreteria partecipa alle sue sedute. In assenza delle parti, non interviene con un'arringa e si limita a rispondere alle domande.
Art. 27 cpv. 1 primo periodo	Se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, la segreteria apre un'inchiesta d'intesa con un membro della presidenza. …	Se esistono indizi di una limitazione illecita della concorrenza, la segreteria apre un'inchiesta. …
Art. 28*a*		Comunicazione delle risultanze probatorie provvisorie
Art. 28*a* cpv. 1		Una volta conclusi i principali accertamenti e non oltre un anno dall'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 27, la segreteria informa le parti sulle risultanze probatorie provvisorie, sui comportamenti addebitati e sulle misure previste. Se un'inchiesta viene estesa, il termine decorre dalla notifica dell'estensione alle parti.
Art. 28*a* cpv. 2		Se vi sono ragioni particolari per cui i principali accertamenti non possono essere conclusi entro un anno, la segreteria può prorogare il termine di un anno al massimo, indicandone i motivi alle parti.
Art. 28*a* cpv. 3		In caso di proroghe procedurali disposte dalle parti o da terzi, in

		particolare in caso di proroga a seguito di domande di ricusazione o richieste di proroga dei termini, istanze probatorie, procedure di ricorso contro decisioni di procedura e apposizioni di sigilli ai sensi dell'articolo 50 capoverso 3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA), i termini indicati nei capoversi 1 e 2 sono prorogati di conseguenza
Art. 42 cpv. 2	Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. Le perquisizioni domiciliari e i sequestri sono ordinati, su domanda della segreteria, da un membro della presidenza.	Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli articoli 45–50 DPA.
Art. 42*a*	Inchieste nelle procedure secondo l'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e la CE	Procedura di data room
Art. 42*a* cpv. 1	La Commissione della concorrenza è l'autorità svizzera competente per la cooperazione con gli organi della Comunità europea secondo l'articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.	Nelle procedure secondo gli articoli 27–30 e 32–38, per tutelare le informazioni dell'autodichiarante, garantire i diritti di difesa delle parti o altri interessi pubblici o privati preponderanti nell'ambito di una procedura di data room, le autorità preposte alla concorrenza possono concedere alle parti l'accesso ad atti presentati nell'ambito di un'autodenuncia o contenenti segreti d'affari. L'accesso ai segreti d'affari può essere accordato solo a terzi incaricati dalle parti.
Art. 42*a* cpv. 2	Un'impresa che si oppone alla verifica effettuata nell'ambito di una procedura basata sull'articolo 11 dell'Accordo può essere sottoposta, su richiesta della Commissione della Comunità europea, a misure di inchiesta secondo l'articolo 42; è applicabile l'articolo 44	Il Consiglio federale disciplina le condizioni e le modalità della consultazione, tenendo conto in particolare degli interessi al mantenimento del segreto.
Art. 42*a*^{bis}		Ex art. 42*a*
Art. 43*a*		Complemento dei motivi
		Se la decisione impugnata è molto ampia o se le difficoltà particolari della causa lo esigono, l'autorità di ricorso accorda al ricorrente, che ne fa domanda nel ricorso altrimenti conforme ai requisiti, un congruo termine per completare i motivi; in tal caso, l'articolo 32 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa non è applicabile.

Art. 57 cpv. 1	Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.	Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla DPA.
Art. 62*a*		Disposizioni transitorie della modifica del …
Art. 62*a* cpv. 1		La modifica nell'articolo 18 capoverso 2 entrerà in vigore con il rinnovo integrale della Commissione della concorrenza nel 2028.
Art. 62*a* cpv. 2		L'articolo 28a si applica alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della modifica del …

Legge sul Tribunale amministrativo federale

	LTAF	AP-LTAF
Art. 1 cpv. 3	È dotato di 50–70 posti di giudice.	È dotato di 50–70 posti di giudice per giudici ordinari.
Art. 1 cpv. 3bis		È inoltre dotato di posti di giudice per giudici non di carriera con competenze specifiche.
Art. 5 cpv. 3		I giudici non di carriera devono possedere comprovate competenze economiche, in particolare di economia industriale o in materia di legislazione sui cartelli.
Art. 6 cpv. 2 secondo periodo		… Per i giudici non di carriera questo divieto si applica solo alla rappresentanza di terzi dinanzi al Tribunale amministrativo federale e alla Commissione della concorrenza.
Art. 6 cpv. 5		I giudici non di carriera non possono essere membri della Commissione della concorrenza.
Art. 7	I giudici possono esercitare attività al di fuori del Tribunale amministrativo federale soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.	I giudici ordinari possono esercitare attività al di fuori del Tribunale amministrativo federale soltanto con l'autorizzazione di quest'ultimo.
Art. 16 cpv. 3	Hanno diritto di voto anche i giudici che esercitano la loro funzione a tempo parziale.	I giudici eletti per una posizione a tempo parziale hanno pieno diritto di voto. I giudici non di carriera nominano al loro interno almeno un rappresentante con pieno diritto di voto. Possono designare al massimo un rappresentante per ogni tre di loro.
Art. 19 cpv. 2bis		I giudici non di carriera sono assegnati alla corte che tratta la parte preponderante dei procedimenti di diritto dei cartelli.
Art. 21 cpv. 3		Per le procedure ai sensi della legge sui cartelli occorre prevedere che nel rispettivo collegio giudicante siano adeguatamente rappresentati giudici con competenze econo-miche. Nel caso di una composizione di tre giudici il collegio giudicante deve sempre includere almeno un giudice

		ordinario, nel caso di una composizione di cinque giudici, il collegio giudicante deve annoverare almeno due giudici ordinari.
Art. 39 cpv. 1	Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice.	Il presidente della corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza; può delegare questo compito a un altro giudice in possesso di una formazione giuridica.
Art. 39 cpv. 2bis		I giudici con competenze economiche (art. 5 cpv. 3) nel rispettivo collegio giudicante possono essere consultati dal giudice dell'istruzione in qualsiasi momento.
Art. 48*a*		Valutazione
Art. 48*a* cpv. 1		Il Consiglio federale provvede a valutare l'opportunità di creare nuovi posti di giudice per giudici non di carriera e a darne attuazione ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3bis.
Art. 48*a* cpv. 2		Riferisce al Parlamento al più tardi sette anni dopo l'entrata in vigore della modifica del …
Art. 53	Disposizioni transitorie	Disposizioni transitorie della modifica del …
Art. 53 al. 1	La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della presente legge e contro le quali era ammissibile, secondo il diritto previgente, il ricorso al Tribunale federale o al Consiglio federale, è retta dal diritto previgente.	Il requisito dell'adeguata rappresentanza di giudici con competenze economiche (art. 21, cpv. 3) si applica alle procedure avviate dopo il 1° gennaio 2031. Se sono disponibili giudici in possesso di competenze economiche, il requisito si applica anche alle procedure aperte in precedenza.
Art. 53 al. 2	Il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale.	